

Bruxelles, 13 aprile 2021  
(OR. en)

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2018/0208(COD)**

---

7585/21  
ADD 1

CODEC 489  
JAI 362  
INF 78  
CADREFIN 163  
FREMP 83  
COPEN 164  
DROIPEN 66  
JUSTCIV 56

#### **NOTA PUNTO "I"**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti
Oggetto:	Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Giustizia e abroga il regolamento (UE) n. 1382/2013 <b>(prima lettura)</b> - Decisione di ricorrere alla procedura scritta per l'adozione della posizione del Consiglio in prima lettura e della motivazione del Consiglio = Dichiarazioni

---

#### **Dichiarazione dell'Ungheria**

L'Ungheria ha espresso più volte nel corso dei negoziati la propria preoccupazione per quanto riguarda i progetti di regolamenti che istituiscono il programma Diritti e valori e il programma Giustizia per il periodo 2021-2027 e non può sostenere i loro testi definitivi.

Per quanto riguarda il progetto di regolamento che istituisce il programma Diritti e valori per il periodo 2021-2027 e il progetto di regolamento che istituisce il programma Giustizia per il periodo 2021-2027, l'Ungheria ritiene che le carenze concernenti la base giuridica (segnatamente per quanto riguarda la sezione "Valori dell'Unione", nonché la sezione "Coinvolgimento e partecipazione dei cittadini" del programma Diritti e valori), l'imprecisione del campo di applicazione, che non è limitato a quello del diritto dell'Unione (compresi i riferimenti a trattati internazionali non ratificati dall'Unione), l'accento posto sul sostegno a uno specifico tipo di soggetti ammissibili (le organizzazioni della società civile) piuttosto che su progetti importanti, nonché il riferimento a concetti che non sono allineati con il testo

dei trattati avrebbero reso necessaria una revisione sostanziale di tali progetti di regolamenti.

L'Ungheria è fermamente impegnata a favore della tutela dei diritti fondamentali e dei valori europei, compresa la promozione della società civile e della parità di trattamento.

L'Ungheria sostiene che i requisiti fondamentali della certezza del diritto, del principio di attribuzione e del rispetto dei trattati in generale devono essere rispettati al fine di evitare l'impressione che le opinioni politiche e ideologiche possano incidere sulla definizione delle priorità dei finanziamenti dell'UE.

### **Dichiarazione della Polonia**

La Polonia ribadisce la sua obiezione in merito alla formulazione del considerando 10 del regolamento, che contiene un elenco incoerente e incompleto di gruppi vulnerabili particolarmente a rischio di discriminazione e dà la priorità alle persone LGBT rispetto ad altri gruppi vulnerabili esposti a discriminazione, ad esempio le persone indigenti o esposte alla discriminazione a causa di convinzioni politiche o religiose, come i cristiani, nei confronti dei quali negli ultimi tempi sono stati osservati segni di intolleranza o addirittura atti di vandalismo.

La Repubblica di Polonia osserva che il meccanismo di condizionalità di cui al considerando 30 del regolamento è attualmente oggetto di una denuncia presentata dalla Repubblica di Polonia alla CGUE in quanto duplica la procedura di cui all'articolo 7 TUE e viola la competenza del Consiglio europeo stabilita in tale articolo.

Per la Polonia è inaccettabile che il regolamento preveda, per il funzionamento delle organizzazioni non governative, condizioni non sufficientemente specificate il cui adempimento consente il finanziamento di tali organizzazioni a norma del regolamento. La mancanza di chiarimenti in merito comporta il rischio di un utilizzo improprio dei fondi dell'UE e introduce un margine di discrezionalità illimitato.

La Polonia si oppone all'uso del termine "genere" nel regolamento. Tale formulazione è sconosciuta al diritto primario, è interpretata in modo ambiguo dai singoli Stati membri e rischia inoltre di essere interpretata arbitrariamente in assenza di una sua definizione giuridica nel diritto dell'UE. La Polonia interpreta l'espressione "parità di genere" nel senso di "parità tra donne e uomini", in linea con l'articolo 2 e l'articolo 3, del trattato sull'Unione europea. Inoltre la Polonia interpreta il termine "genere" nel senso di "sesso" in linea con l'articolo 10, l'articolo 19, paragrafo 1, e l'articolo 157, paragrafi 2 e 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.